

Allegato D8

**Identificazione e
Quantificazione del Rumore
e Confronto con il Valore
Minimo Accettabile**

Il presente *Allegato* ha lo scopo di descrivere l'assetto pianificatorio e la valutazione dei livelli di emissione sonora misurati internamente al perimetro dello *Stabilimento*.

Questo *Allegato* è articolato nei seguenti punti:

- Riferimenti Legislativi Nazionali in materia di inquinamento acustico;
- Analisi territoriale del *Sito* di ubicazione dello *Stabilimento*;
- Classificazione acustica del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione disponibili;
- Sintesi dei risultati della campagna di monitoraggio eseguita nel Gennaio del 1999, con lo scopo di quantificare i livelli di emissione sonora misurati internamente al perimetro dello *Stabilimento*

D8 2.1 **LEGISLAZIONE NAZIONALE**

In Italia lo strumento legislativo di riferimento per le valutazioni del rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno è la *Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico"*.

Nel seguito sono riassunte le principali prescrizioni contenute nella *Legge 447/95*, nei suoi *Decreti Attuativi (DPCM 14 Novembre 1997, DM 16 Marzo 1998)* e negli altri principali atti normativi di settore:

- *DPCM 1 Marzo 1991 "Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti abitativi e nell'Ambiente Esterno"*;
- *D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*.

Il *DPCM 1 Marzo 1991* definiva, "in attesa dell'approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico", i limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale. Il *Decreto* stabiliva inoltre le modalità di esecuzione delle misure di livello sonoro sia per gli ambienti interni che esterni.

In base al *Decreto*, i limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del *Piano di Zonizzazione Acustica* redatto dai Comuni, che classificano il proprio territorio in zone diversamente "sensibili". A queste zone, caratterizzate in termini descrittivi nella *Tabella 1* del *Decreto*, sono associati dei livelli limite di rumore diurno e notturno.

Con l'entrata in vigore della *Legge 447/95* e dei relativi Decreti applicativi (in particolare *DPCM 14/11/97* e *DM 16/3/98*), il *DPCM 1/3/1991* è da considerarsi superato. Le sue disposizioni in merito alla definizione dei limiti di zona restano formalmente valide nei territori in cui le amministrazioni comunali non abbiano approvato un piano di zonizzazione acustica.

La *Legge 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico"* stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e demanda a strumenti attuativi la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologia di fonte emittente (traffico automobilistico, aereo, ferroviario, marittimo e da impianti fissi) adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel *DPCM 01/03/1991*.

La *Legge Quadro* introduce, accanto ai valori limite, valori *di attenzione* e *di qualità* (art. 2). La *Legge* stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore, definiscano i criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano di più di 5 dB(A).

Il *DPCM 14/11/1997* integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal *DPCM 1/03/1991* e dalla successiva *Legge 447/95* ed introduce il concetto dei valori limite di emissione, nello spirito di

armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e di qualità, riferendoli a classi di destinazione d'uso del territorio che corrispondono a quelle previste dal *DPCM 1/03/91*.

Il *D.M. 16 marzo 1998* "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico", che riguarda il monitoraggio dell'inquinamento acustico e le relative tecniche di campionamento, riporta le modalità con cui devono essere effettuate le misure, specificando i parametri da rilevare e le metodologie differenti a seconda della sorgente sonora oggetto dell'indagine. Con l'emanazione di questo decreto sono abbandonate le metodologie e le tecniche di misurazione fissate dal *DPCM 1/3/91* e rimaste transitoriamente in vigore dopo la pubblicazione del *DPCM 14/11/97*.

Infine, il *D.Lgs 194 del 19 agosto 2005* "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", stabilisce un calendario di scadenze (dal 2007 al 2013) entro cui:

- le autorità individuate dalla Regione predispongono le cosiddette mappe acustiche strategiche degli agglomerati urbani;
- le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano le mappe acustiche di assi stradali principali, assi ferroviari principali, aeroporti principali;
- le autorità individuate dalla Regione, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche, elaborano i cosiddetti piani d'azione, atti a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

Per quanto riguarda la descrizione del rumore ambientale, viene introdotto il tempo di riferimento "serale", in aggiunta agli esistenti "diurno" e "notturno". Vengono inoltre definiti nuovi descrittori del rumore, in particolare il L_{den} (livello giorno-sera-notte), quale indicatore sintetico del clima acustico nell'arco delle 24 ore.

D8 2.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA DI STUDIO

Lo *Stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl* insiste all'interno del *Petrolchimico di Ferrara*.

Il Comune di Ferrara, alla data di predisposizione della presente domanda, non è dotato di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio, ai sensi della Legge 447/95. Pertanto, sebbene in via transitoria, per l'area occupata dal *Petrolchimico* valgono i limiti di immissione previsti dal *DPCM del 14/11/1997*.

L'area in cui sorgono gli impianti di proprietà della *Basell di Brindisi* è un'area interamente industriale. Le sorgenti di rumore sono pertanto costituite da tutti gli impianti esistenti.

D8 2.3 **CAMPAGNA DI MISURA**

Negli anni 1999-2000 sono state condotte, a cura delle società coinsediate dello stabilimento Petrolchimico di Ferrara e, in particolare, dalla Società Polimeri Europa SpA, società Laeder del complesso multisocietario, diverse campagne analitiche per definire i livelli di rumore al muro perimetrale di cinta dell'insediamento, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM del 14/11/1997, e quindi trattandosi di Aree Esclusivamente Industriali, 70 dB(A) diurni e 70 dB(A) notturni.

La dislocazione dei punti di misura è stata effettuata in base alle caratteristiche del territorio circostante l'insediamento (*Vedi Allegato B24*).

Nelle misure condotte attorno all'area dell'insediamento produttivo non si sono rilevate componenti impulsive, tonali e rumori a tempo parziale, per cui non è stato necessario effettuare le correzioni previste dalla Legge in questo caso.

D8 2.3.1 **Risultati della Campagna di Misura**

Dai risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio acustico eseguita nel 1997, 1999 e 2000, si può affermare che tutti i punti sono complessivamente entro i limiti dei 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni stabiliti dalla Legge, eccetto i punti:

- 4 e 25, in corrispondenza di attività industriali non relative a Basell Poliolefine Italia Srl.;
- 8, 9 e 10 in corrispondenza della strada che conduce al casello autostradale (zona Sud-Ovest), dove l'esito di misure appositamente condotte mostra che, all'interno del muro di cinta, il livello di rumorosità è inferiore a quello esterno sia di giorno che di notte, evidenziando che il rumore del traffico veicolare incide maggiormente rispetto a quello delle attività industriali.

Per quel che riguarda il punto 12, in corrispondenza dell'area "TORCE", i valori riscontrati sono stati determinati durante l'uso in emergenza delle torce stesse.